

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE TOSCANA PER L'ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE REGIONALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

TRA

il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato dal Direttore generale per gli incentivi alle imprese, domiciliato, ai fini del presente Atto integrativo, presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Viale America, 201 - 00144 Roma

il Ministero dell'economia e delle finanze, codice fiscale n. 80415740580, rappresentato dal Capo della Direzione VI – “Interventi Finanziari nell'Economia” del Dipartimento del Tesoro, domiciliato, ai fini del presente Atto integrativo, presso la sede del Ministero dell'economia e delle finanze - Via XX Settembre 97 - 00187 Roma

E

la Regione Toscana, codice fiscale n. 01386030488, rappresentata dal, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione Toscana, con sede in Firenze, Piazza Duomo, n. 10, nella sua qualità di Responsabile del settore “Politiche di sostegno alle imprese”, incaricato con decreto n.....

VISTI

- 1) il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (c.d. “FESR”) e le disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”, e successive modifiche e integrazioni, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- 2) il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- 3) il regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione europea del 3 marzo 2014 di integrazione al regolamento (UE) n. 1303/2013;
- 4) il regolamento (UE) n. 821/2014 della Commissione europea del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione

e memorizzazione dei dati;

- 5) il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione che ha emanato le disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", e successive modifiche e integrazioni;
- 6) il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le "*Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti*" (nel seguito, *regolamento 2021/1060*);
- 7) l'art. 71 "Autorità del programma" del suddetto *regolamento 2021/1060* che prevede, al paragrafo 3, la possibilità di individuare da parte dell'Autorità di gestione uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità e che gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto;
- 8) l'articolo 49, "Responsabilità dell'autorità di gestione", e l'articolo 50, "Responsabilità dei beneficiari", del suddetto regolamento 2021/1060, che disciplinano tutti gli adempimenti finalizzati a garantire la trasparenza dell'attuazione dei fondi e la comunicazione sui Programmi;
- 9) l'articolo 68 "Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari" del suddetto *regolamento 2021/1060* che stabilisce, al paragrafo 2, le regole di semplificazione relative all'attuazione degli strumenti finanziari in più periodi di programmazione consecutivi;
- 10) la comunicazione C(2022) 1890 final, del 23 marzo 2022, con la quale la Commissione europea ha adottato un Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (nel seguito, *Temporary Crisis Framework*), successivamente modificata con comunicazione C(2022) 5342 final del 20 luglio 2022 e con comunicazione C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022, in vigore fino al 31 dicembre 2023, salvo proroghe;
- 11) il regolamento (UE) 2022/2039, che ha modificato il *regolamento 2021/1060* per quanto concerne la flessibilità addizionale per affrontare le conseguenze dell'aggressione militare da parte della Federazione russa FAST (assistenza flessibile ai territori) — CARE;
- 12) la decisione C(2022) 5607 del 29 luglio 2022, con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti SA.103403 – *TCF: Loan guarantees for SMEs and small midcaps*, volto a sostenere, attraverso la concessione di garanzie, gli operatori economici colpiti direttamente o indirettamente dalla crisi connessa al conflitto in Ucraina;
- 13) la comunicazione della Commissione Europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022 fornisce gli "*Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di*

cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)”;

- 14) l’Accordo di Partenariato con l’Italia, adottato con Decisione di Esecuzione C(2022) 4787 *final* della Commissione del 15 luglio 2022, che definisce le modalità intraprese dall’Italia per garantire l’allineamento con la strategia dell’Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo, secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell’Unione europea;
- 15) il regolamento (UE) 2023/435 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l’inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;
- 16) il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (nel seguito, Trattato);
- 17) il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

PREMESSO CHE:

- a) il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Regione Toscana hanno sottoscritto, in data 18 dicembre 2019, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “*Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*”, un accordo (nel seguito, *Accordo*) per la costituzione, nell’ambito del Fondo di garanzia per piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (nel seguito, *Fondo*), di una sezione, denominata “Sezione speciale Regione Toscana”, alla quale affluiscono contributi versati dalla Regione, per un importo di euro 21.500.000,00, rivenienti da risorse ordinarie del bilancio regionale, che concorrono a incrementare la dotazione del *Fondo*, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- b) in ragione delle sopravvenienze normative introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 che hanno interessato il *Fondo* e per effetto della delibera di Giunta regionale n. 779 del 22 giugno 2020, a decorrere dal 18 marzo 2020 e sino al 14 novembre 2022 l’operatività della Sezione speciale Regione Toscana è stata sospesa, con conseguente disimpegno delle risorse disponibili presso la sezione speciale al netto delle risorse impegnate a valere sulla sezione medesima e dei relativi oneri di gestione;

- c) la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” (nel seguito, *legge di bilancio 2022*), ha prorogato al 30 giugno 2022 tutte le misure previste all’articolo 13, comma 1 e comma 12-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e ha stabilito, a partire dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2022, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 55, della medesima *legge di bilancio 2022*, in materia di concessione delle garanzie a valere sul *Fondo*;
- d) il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e inerenti alla crisi ucraina*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.81, relativo al rafforzamento delle misure a sostegno della liquidità delle imprese e della ripresa economica del Paese, in considerazione delle esigenze derivanti dalle conseguenze economiche scaturite dal conflitto in Ucraina e, in particolare, l’articolo 16, che, introducendo il comma 55-*bis* all’articolo 1 della *legge di bilancio 2022*, prevede una disciplina speciale e transitoria, applicabile anch’essa fino al 31 dicembre 2022, per contrastare gli effetti economici innescati dallo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina;
- e) con la deliberazione di Giunta regionale n. 1200 del 24 ottobre 2022, la Regione Toscana ha disposto la riattivazione della Sezione speciale Regione Toscana del *Fondo*, finalizzata agli interventi di riassicurazione e della connessa misura della controgaranzia;
- f) in data 14 novembre 2022, l’operatività della Sezione speciale Regione Toscana è stata ripristinata, con una dotazione finanziaria complessiva di euro 12.042.437,26 a valere sulle risorse ordinarie del bilancio regionale;
- g) con i decreti dirigenziali nn. 25129 e 25762, rispettivamente, del 2 dicembre 2022 e del 22 dicembre 2022, la Regione Toscana ha destinato alla Sezione speciale Regione Toscana del *Fondo* ulteriori risorse, pari a complessivi euro 3.612.655,68, derivanti dalla riprogrammazione del Piano Sviluppo e Coesione Toscana FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPESS 26/2021 e del Piano Sviluppo Coesione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di cui alla Delibera CIPESS 9/2021(ex Delibera CIPE 101/2017);
- h) con la nota n. 431652 del 23 dicembre 2022, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato alla Regione Toscana il proprio consenso al suddetto incremento della dotazione, nelle more della formalizzazione di uno specifico atto integrativo all’*Accordo*;
- i) con Decisione di esecuzione C(2019) 1339 del 12 febbraio 2015 è stato approvato il “POR FESR Toscana 2014-2020”;
- j) il DAR, di cui alla delibera di giunta Regione Toscana n. 57/2023, prevede all’Azione 3.6.1 a) l’attivazione dello strumento finanziario “*Sezione speciale Regione Toscana*” del *Fondo*;
- k) ai sensi dell’articolo 37, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e successive modifiche e integrazioni, la Regione Toscana nel Comitato di Sorveglianza, tenutosi in data 22 aprile 2020, ha approvato la valutazione *ex ante* relativa agli strumenti finanziari previsti nel “POR FESR Toscana 2014-2020”;

- l) con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) n. 7144 del 3 ottobre 2022 è stato approvato il “PR FESR Toscana 2021-2027”;
- m) il DAR di cui alla delibera di giunta Regione Toscana n. 124/2023 nell’ambito della Priorità OP1 OS.3 “Rafforzare la crescita e la competitività delle PMI”, Azione 1.3.2 “Sostegno alle PMI – Investimenti produttivi”, prevede l’attivazione di strumenti finanziari;
- n) nel rispetto dell’articolo 58, paragrafo 3, del *regolamento 2021/1060*, la Regione Toscana, durante il Comitato di Sorveglianza del 16 dicembre 2022, ha approvato i criteri di ammissibilità, selezione e valutazione del Programma e ha completato e presentato la valutazione *ex ante* relativa agli strumenti finanziari previsti nel “PR FESR Toscana 2021-2027”;
- o) la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” (nel seguito, *legge di bilancio 2023*), all’articolo 1, comma 392, ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia, previsto dall’articolo 1, comma 55, e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso *Fondo*, istituito nel contesto delle misure di contrasto degli effetti della crisi Ucraina, di cui all’articolo 1, comma 55-bis, della *legge di bilancio 2022*;
- p) nell’ambito della programmazione europea per il periodo 2021-2027, avviata dal 1° gennaio 2021, il *regolamento (UE) 2021/1060*, all’articolo 58, disciplina l’attuazione degli strumenti finanziari definendo inoltre, ai sensi dell’articolo 59, paragrafi 2 e 5, gli elementi richiesti dall’accordo di finanziamento per gli strumenti finanziari, in conformità all’Allegato X “*Elementi degli accordi di finanziamento e dei documenti strategici*”;
- q) il Ministero delle imprese e del made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico) e Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A., in qualità di Gestore del *Fondo*, hanno stipulato un accordo di finanziamento, nel rispetto della normativa europea di riferimento;
- r) con il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, la denominazione del Ministero dello sviluppo economico, attribuita ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è stata sostituita con Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

CONSIDERATO CHE:

- a) la Regione Toscana intende incrementare la dotazione finanziaria della *Sezione speciale Regione Toscana* del *Fondo* con ulteriori risorse, rinvenienti dal “POR FESR Regione Toscana 2014-2020”, Azione 3.6.1 a), destinate alle operazioni di *riassicurazione* del *Fondo*;
- b) le regole di semplificazione relative all’implementazione degli strumenti finanziari nel periodo di programmazione 2021-2027, introdotte all’articolo 68, paragrafo 2, del *regolamento 2021/1060* richiamato nei visti, consentono di attuare la *Sezione speciale*

Regione Toscana in continuità con l'attuale periodo di programmazione, ferma restando la conformità dello strumento finanziario alle regole di attuazione adottate nell'ambito di tale periodo;

- c) nell'ambito della programmazione europea per il periodo 2021-2027, al fine di valorizzare le opzioni di intervento previste dal *Fondo* al termine della disciplina speciale e transitoria, ai sensi della normativa in vigore, la Regione Toscana intende attribuire alla *Sezione speciale Regione Toscana* ulteriori risorse, provenienti dal "PR FESR Regione Toscana 2021-2027", Azione 1.3.2, destinate alle operazioni di riassicurazione del *Fondo*;
- d) in coerenza con la volontà espressa dalla Regione Toscana, le *Parti* ritengono opportuno apportare modifiche all'*Accordo*, con lo scopo adeguare l'operatività della *Sezione speciale Regione Toscana* del *Fondo*, ai sensi della disciplina nazionale ed europea, tempo per tempo vigente;

TUTTO CIO' VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE COSTITUITE PARTI SI
CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.

(Disposizioni e norme di riferimento)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo e costituiscono, altresì, disposizioni e norme di riferimento dell'*Accordo*, come successivamente modificato e integrato.

Art. 2.

(Modifiche all'Accordo)

2. All'*Accordo* sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 2 sono modificate e integrate le seguenti definizioni:

"b) *"confidi"*: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti:

- i. all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB o
- ii. nell'elenco previsto dall'articolo 112 del TUB, come novellato dal decreto legislativo n. 141 del 2010;

f) *"disposizioni operative"*: le vigenti condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del *Fondo*, adottate dal *Consiglio di gestione* e approvate con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

i) “*Parti*”: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’economia e delle finanze e la *Regione*;

k) “*professionisti*”: le persone fisiche titolari di partita IVA esercenti attività di impresa, arti o professioni;”;

b) al comma 1 dell’articolo 2 sono inoltre aggiunte le seguenti lettere:

“p) “*Organismo Intermedio*”: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che agisce sotto la responsabilità dell’Autorità di Gestione del “POR FESR Toscana 2014-2020” e del “PR FESR Toscana 2021-2027”, e che svolge funzioni ad esso delegate con apposita convenzione;

q) “*Ministero*”: il Ministero delle imprese e del made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico);”;

c) il comma 3 dell’articolo 3, dopo le parole “euro 21.500.000,00”, è aggiunto il seguente inciso: “successivamente rimodulati in euro 12.042.437,26,”;

d) all’articolo 3, sono aggiunti i seguenti commi:

“8-bis. Alla *Sezione speciale Regione Toscana* del *Fondo* affluiscono ulteriori contributi, dotati di una specifica contabilità separata, pari a:

a) euro 2.000.000,00, rinvenienti da risorse del Piano Sviluppo e Coesione Toscana FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPESS 26/2021 (ex delibera CIPE 40/2020);

b) euro 1.612.655,68, del Piano Sviluppo Coesione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di cui alla delibera CIPESS 9/2021 (ex delibera CIPE 101/2017);

8-ter. In attuazione di quanto disposto al comma 4, alla *Sezione speciale Regione Toscana* del *Fondo* affluiscono, altresì, contributi pari a euro 11.940.961,09, provenienti da risorse del POR FESR Toscana 2014-2020 – sub azione 3.6.1.a), dotati di una specifica contabilità separata.

8-quater. Alla *Sezione speciale Regione Toscana* del *Fondo* affluiscono, altresì, contributi derivanti dal piano finanziario dell’Azione 1.3.2 del “PR FESR Toscana 2021-2027”, dotati di apposita contabilità separata ai sensi del comma 2, pari a complessivi euro 30.000.000,00, di cui euro 19.597.555,29 attualmente disponibili sul bilancio di previsione 2023/2025.

8-quinquies. La *Sezione speciale Regione Toscana* può essere alimentata con risorse derivanti dai rientri di strumenti finanziari del “POR FESR Toscana 2014-2020”, in applicazione di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, di cui euro 3.704.422,03 già nelle disponibilità della *Regione*. Le suddette risorse relative ai rientri, congiuntamente alle risorse regionali già versate alla *Sezione speciale Regione Toscana* e non impegnate alla data di chiusura dello strumento finanziario, potranno costituire *overbooking* dell’Azione 1.3.2;

8-sexies. I contributi di cui ai commi dall’8-bis all’8-quinquies concorrono a incrementare la dotazione del *Fondo* e sono versati dalla *Regione*, anche in un’unica soluzione, nel rispetto delle disposizioni regolamentari in vigore, fermo restando quanto disposto all’articolo 92 del regolamento 2021/1060, sul conto intestato al *Ministero* di cui al comma 5 al fine di assicurare la continuità operativa della *Sezione*.”;

e) il comma 1 dell'articolo 5 è così sostituito:

“1. Gli interventi di garanzia della *Sezione speciale Regione Toscana* sono diretti a sostenere le operazioni finanziarie, riferite ai *soggetti beneficiari*, finalizzate al finanziamento di investimenti in beni materiali e immateriali ovvero al finanziamento del capitale circolante, nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dalla pertinente normativa europea per le risorse dei fondi strutturali e di investimento europei e in coerenza con i criteri di ammissibilità definiti nel POR FESR Toscana 2014-2020 e nel PR FESR 2021-2027 della *Regione* e nelle direttive approvate dalla Giunta Regionale, previo formale assenso tra le *Parti*.”;

f) il comma 2 dell'articolo 5 è così integrato:

“Non sono altresì ammissibili all'intervento della *Sezione speciale* le operazioni finanziarie riferite al finanziamento di attività relative alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato 1 al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché gli ambiti e le finalità esclusi dal regolamento (UE) n. 2021/1058. In particolare, è escluso l'intervento della *Sezione speciale Regione Toscana* nel settore A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca (Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007).

g) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

(Compensi per la gestione e commissioni di garanzia)

1. Per la gestione della *Sezione speciale Regione Toscana* sono riconosciuti al *Gestore* le medesime commissioni di gestione previste, sulla base del vigente accordo di finanziamento stipulato tra il il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il *Gestore*, per gli interventi di garanzia del *Fondo*. Le predette commissioni di gestione sono imputate alla *Sezione speciale* in misura proporzionale all'importo garantito dalla medesima *Sezione*, nei limiti di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 480/2014 e nel rispetto di quanto previsto, con riferimento agli interventi di garanzia, dall'articolo 68, paragrafo 4, del *regolamento 2021/1060*, ove applicabile.”;

h) All'articolo 10 sono aggiunti i seguenti commi:

“3. Il *Gestore*, qualora non riceva formale comunicazione da parte della *Regione*, per il tramite del *Ministero*, di nuova assegnazione di risorse, all'esaurimento della dotazione finanziaria, interrompe l'operatività della *Sezione speciale Regione Toscana*.

4. Gli importi della dotazione finanziaria della *Sezione speciale Regione Toscana* che si renderanno disponibili - a seguito del disimpegno o del rimborso derivante dallo svincolo delle risorse impegnate nei contratti di garanzia - sino al termine del periodo di ammissibilità, ovvero durante un periodo di otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità, sono reimpiegati per le medesime finalità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013, ovvero dall'articolo 62 del *regolamento 2021/1060*, ove applicabile.”;

i) il comma 2 dell'articolo 11 è così sostituito:

“2. I report di cui al comma 1 sono predisposti dal *Gestore* e contengono dati e informazioni relativi al numero di garanzie concesse, all'importo dei finanziamenti garantiti, all'importo garantito a valere sulla sezione speciale, alle sofferenze e alle perdite, il dettaglio delle operazioni sottoposte a controllo documentale. Il *Ministero* provvede, contestualmente, alla trasmissione di un ulteriore set di informazioni, secondo modalità concordate con la *Regione*, nella disponibilità del *Gestore*.”;

j) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

“Art. 12
(*Durata*)

1. Il presente *Accordo* decorre dalla sottoscrizione dello stesso e avrà durata fino al 31 dicembre 2029.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2030 non sarà più deliberata alcuna nuova operazione e non verrà riconosciuta alcuna commissione di gestione, ferma restando l'applicazione del presente *Accordo* alle garanzie ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.

k) dopo l'articolo 12 dell'Accordo è aggiunto il seguente:

“Art. 12-bis.
(*Informazione e pubblicità*)

1. La *Regione* si impegna ad aderire a tutte le forme di pubblicizzazione dell'intervento, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 del *regolamento 2021/1060*.

l) dopo l'art. 14 dell'Accordo è aggiunto il seguente:

“Art. 14-bis.
(*Operatività della Sezione speciale Regione Toscana*)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, del decreto interministeriale 6 marzo 2017, la *Sezione speciale Regione Toscana* interviene a integrazione delle misure di copertura del *Fondo* fino al 90% dell'importo garantito dal soggetto garante, per la *riassicurazione e controgaranzia*; la misura della controgaranzia è pari al 100% della quota dell'importo garantito dal soggetto garante qualora lo stesso sia autorizzato ai sensi dell'articolo 1, lettera ccc), del decreto di riforma del *Fondo*;
2. Sulla base della normativa vigente del *Fondo* indicata nelle premesse, in deroga a quanto previsto agli articoli 4, comma 2, e 6 dell'*Accordo* sottoscritto in data 18 dicembre 2019, le *Parti* convengono che la *Sezione speciale Regione Toscana*, fino al 31 dicembre 2023 o, salvo proroghe, fino al maggior termine previsto dalla pertinente normativa nazionale ed

europea, operi in *riassicurazione/controgaranzia* sostenendo, nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dalle pertinenti normative europee per le risorse dei fondi strutturali:

- a) le operazioni ammissibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del *decreto-legge Aiuti-ter*, la cui garanzia è concessa su finanziamenti individuali successivi alla data di entrata in vigore del suddetto decreto e destinati a finalità di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, nella misura massima del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore di tutti i *soggetti beneficiari*, indipendentemente dalla fascia di valutazione di cui alla Parte IX, delle *disposizioni operative*;
 - b) le operazioni finanziarie relative a imprese che, nel contesto delle misure di contrasto agli effetti della crisi ucraina, siano state danneggiate dal conflitto in corso e la cui garanzia è rilasciata ai sensi del *Temporary Crisis Framework*;
 - c) le operazioni ammissibili sulla base delle misure previste dalla normativa di riferimento del *Fondo*, tempo per tempo vigenti.
3. Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Atto la normativa del *Fondo* prevedesse variazioni delle misure massime di copertura per gli interventi di *riassicurazione*, le modalità operative della *Sezione speciale Regione Toscana*, di cui al comma 1, possono essere adeguate, in qualsiasi momento, su istanza della *Regione*, mediante approvazione del nuovo schema di intervento con deliberazione della Giunta regionale della *Regione* e previo formale assenso delle altre *Parti*, da acquisire tramite scambio di corrispondenza via posta elettronica certificata.
4. Fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'*Accordo*, nonché le pertinenti previsioni di cui alle *disposizioni operative* del *Fondo*.”;

m) dopo l'articolo 14-bis è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 15.

(Continuità nel periodo di programmazione 2021-2027)

1. La *Sezione speciale Regione Toscana*, disciplinata dal presente *Accordo*, proseguirà la propria operatività, a sostegno dei *soggetti beneficiari* e in continuità con il periodo di programmazione 2014-2020, nel periodo di programmazione 2021-2027.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le *Parti* convengono che la *Sezione speciale Regione Toscana*, operi in *riassicurazione* incrementando, al fine di rafforzare l'intervento del *Fondo*, la percentuale di copertura delle garanzie da esso concesse, fino alle misure massime previste dalla vigente disciplina nazionale ed europea.
3. L'ammissibilità delle spese presentate nelle domande di pagamento per il periodo di programmazione 2021-2027 è determinata, fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 92 del *regolamento 2021/1060*, conformemente all'articolo 68 del medesimo regolamento.

4. Per il periodo di programmazione 2021-2027 è applicata alla *Sezione speciale Regione Toscana* ogni ulteriore disposizione applicabile di cui ai regolamenti del periodo di riferimento ove modificativi delle disposizioni di cui alla regolamentazione della programmazione 2014-2020.”.

Art. 3.

(Efficacia dell’Atto)

1. Il presente Atto integrativo ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Art. 4.

(Testo coordinato dell’Accordo)

1. Il testo dell’*Accordo* coordinato con le modifiche apportate ai sensi del presente Atto integrativo è riportato in allegato al presente Atto.

Il presente Atto, a pena di nullità, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-*bis*) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

Roma,

per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy

per il Ministero dell’economia e delle finanze

per la Regione Toscana